



Comune di Novedrate

Provincia di Como

ORDINANZA N° 31

12 Settembre 2008

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE
“CONTRASTO ALLA PROSTITUZIONE SU STRADA
E TUTELA DELLA SICUREZZA URBANA”

IL SINDACO

Premesso che il fenomeno della prostituzione su strada non accenna a diminuire, nonostante le metodiche e prolungate azioni di contrasto poste in essere dalle Forze dell'ordine, unitamente alla Polizia Locale, tant'è che numerose prostitute di varie nazionalità, oltre ad alcuni transessuali, esercitano abitualmente sul territorio del Comune di Novedrate, in modo particolare sulla Strada Provinciale N° 32 “Novedratese”;

Valutati gli effetti devastanti del fenomeno sulla sicurezza urbana, sulla circolazione stradale e sull'incolumità pubblica e considerati i comportamenti imprudenti e imprevedibili di quanti sono alla ricerca di prestazioni sessuali a pagamento, il cui numero non accenna a calare e la cui attenzione ai dettami al codice della strada, pur in vigore di specifica Ordinanza che vieta la fermata dei veicoli al fine di impedire comportamenti pericolosi, rimane sotto i limiti di tollerabilità, come risulta dal notevole numero di accertamenti di violazione riferiti alla sola Ordinanza testé citata;

Considerate le sopra citate premesse anche nell'ottica dell'aumento non solo del senso di insicurezza percepita dalla cittadinanza ma anche, in concreto, per le conseguenze negative che ne derivano per l'ordinata e pacifica convivenza civile;

Considerato che, a fronte dell'aumentata sensibilità ai problemi della sicurezza della società civile, è stato sottoscritto il Patto Locale di Sicurezza Urbana con il quale è stato delineato un quadro di iniziative coordinate tra lo Stato e gli Enti Locali atte a favorire la vivibilità del territorio e la qualità della vita coniugando prevenzione, mediazione dei conflitti, controllo e repressione;

Ritenuto quindi necessario adottare provvedimenti per contrastare il meretricio su strada con il fine di limitare le conseguenze sulla sicurezza urbana e l'incolumità pubblica, anche allo scopo di contrastare più efficacemente l'interesse criminale allo sfruttamento di soggetti avviati alla prostituzione e di ridurre comportamenti che offendono la pubblica decenza, la moralità e il comune senso del pudore;

Visto l'articolo 54, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, come novellato dal D.L. 23.05.2008 n. 92, convertito con Legge 24.07.2008, n. 125;

Visto l'articolo 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Visto l'articolo 16 della Legge 24.11.1981, n. 689, come modificato dall'articolo 6 bis della Legge 24.07.2008 n. 125 di conversione del D.L. 23.05.2008 n. 92;



Comune di Novedrate

Provincia di Como

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 9 Settembre 2008, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto l'aumento degli importi delle somme da pagare in misura ridotta per la violazione a talune ordinanze sindacali;

Visto lo Statuto del Comune di Novedrate

ORDINA

in tutto il territorio comunale è vietato a chiunque contrattare ovvero concordare prestazioni sessuali a pagamento, oppure intrattenersi, anche dichiaratamente solo per chiedere informazioni, con soggetti che esercitano l'attività di meretricio su strada o che per l'atteggiamento, ovvero per l'abbigliamento ovvero per le modalità comportamentali manifestano comunque l'intenzione di esercitare l'attività consistente in prestazioni sessuali; consentire la salita sul proprio veicolo di uno o più soggetti come sopra identificati costituisce conferma palese dell'avvenuta violazione della presente Ordinanza; se l'interessato è a bordo di un veicolo la violazione si concretizza anche con la semplice fermata al fine di contattare il soggetto dedito al meretricio.

Il divieto opera anche nei confronti di chi cammina o sosta con abbigliamento indecoroso e insufficiente atto a mostrare nudità in quanto crea turbativa e intralcio con grave pregiudizio per la sicurezza stradale e l'incolumità pubblica. Sulla base dei pericoli che si possono verificare, si pone altresì il divieto di adescare gli utenti della strada con atteggiamenti e richiami che dimostrino disponibilità a prestazioni sessuali.

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da Leggi e Regolamenti e fermi i limiti edittali stabiliti per le violazioni alle Ordinanze comunali dall'articolo 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, la violazione della presente Ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 500,00, obblabile in via breve con il pagamento in misura ridotta di €450,00, entro 60 giorni dalla contestazione o notifica al trasgressore.

MANDA

all'Ufficio di Polizia Locale l'incarico di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio nonché nei consueti modi di diffusione e di provvedere, anche con il concorso di altre Forze di Polizia, al controllo per l'osservanza e l'applicazione della presente Ordinanza.

TRASMETTE

la presente Ordinanza, ai sensi del D.L. n. 92 del 23/05/2008, convertito in Legge 24/7/2008 n. 125, alla Prefettura di Como.

Al fine dell'esecuzione, il presente provvedimento viene trasmesso alla Questura di Como, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Como, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Como e alla Polizia Provinciale di Como.



Comune di Novedrate

Provincia di Como

A V V E R T E

A norma dell'articolo 3, comma 4, della L. 241/90 è ammesso ricorso avverso la presente Ordinanza, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al TAR di Milano, oppure, in via alternativa, entro 120 giorni al Capo dello Stato.

A norma dell'articolo 8 della legge 241/90 si rende noto che Responsabile del Procedimento è l'Agente Verga Carlo, Responsabile dell'Ufficio di Polizia Locale.

IL SINDACO
Barni Maurizio